

Codice A1813C

D.D. 3 marzo 2022, n. 528

**L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Autorizzazione idraulica e Concessione breve - Fascicolo n° TO.CB.123/2021 Utilizzo temporaneo di area demaniale per il transito in alveo con mezzi agroforestali del Rivo Riondo in comune di Novalesa Richiedente: Ditta Roccia Michele (P.IVA 11661710019).**



**ATTO DD 528/A1813C/2022**

**DEL 03/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904  
Autorizzazione idraulica e Concessione breve - Fascicolo n° TO.CB.123/2021  
Utilizzo temporaneo di area demaniale per il transito in alveo con mezzi agroforestali  
del Rivo Riondo in comune di Novalesa  
Richiedente: Ditta Roccia Michele (P.IVA 11661710019)

**VISTI:**

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 12/11/2021, protocollo in ingresso n° 53584/DA1813B presentata dalla Ditta individuale Roccia Michele (P.IVA 11661710019) con sede in Frazione Villaretto, 90 - 10050 Novalesa (To), per il transito in alveo con mezzi agroforestali del Rivo Riondo in comune di Novalesa, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico;
  - la relazione di fine istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione in linea idraulica redatta in data 23/12/2022 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio;
- Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha rilevato che:
- Il tratto del corso d'acqua interessato dall'attraversamento non ricade all'interno delle Fasce del PAI, di Aree Protette, Siti Natura 2000 o boschi da seme;
  - non è previsto il taglio della vegetazione né la realizzazione di opere provvisorie o la modifica delle sponde o dell'alveo;
  - l'attraversamento del corso d'acqua si rende necessario per facilitare le operazioni di esbosco del materiale legnoso ottenuto con il taglio di utilizzazione di una superficie boscata di proprietà privata;
  - l'attraversamento sarà effettuato in area dove l'alveo crea un guado naturale per il cui attraversamento non è necessaria la movimentazione di materiale litoide, se non in minima parte ed unicamente per regolarizzare il fondo;
  - nella domanda viene richiesta la concessione per un periodo di due anni non prevista per le

concessioni brevi;

- per la realizzazione dell'intervento è prevista l'occupazione di una superficie del demanio idrico fluviale pari a circa 12 m<sup>2</sup>, per un periodo di mesi 12;
  - Secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera m), la richiesta di concessione rientra nei casi di esenzione previsti per attraversamenti utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati in zona montana per finalità agrosilvopastorali in quanto la superficie interessata risulta inferiore a 15 m<sup>2</sup>;
  - secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;
  - secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
  - che sia omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, in quanto l'attraversamento interessa una superficie demaniale di modesta entità, non ha fini commerciali o rilievo economico diretti ed ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole al transito in alveo con mezzo agroforestale, al rilascio della autorizzazione ai soli fini idraulici secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed alla concessione breve, ed ha proposto:
    - il rilascio della autorizzazione, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.123/2021, alla ditta individuale Roccia Michele (P.IVA 11661710019) con sede in Frazione Villaretto, 90 - 10050 Novalesa (To), per il transito in alveo con mezzi agroforestali del Rivo Riondo in comune di Novalesa, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile di estensione pari a circa 12 m<sup>2</sup>, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, Fascicolo TO.CB.123/2021;
    - il rilascio della concessione breve per utilizzo temporaneo di una superficie appartenente al demanio idrico fluviale non navigabile, Fascicolo n° TO.CB.123/2021 alla ditta individuale Roccia Michele (P. IVA 11661710019), per il transito in alveo con mezzi agroforestali del Rivo Riondo in comune di Novalesa, come meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza;
- subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:
- a) l'attraversamento dell'alveo dovrà essere effettuato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
  - b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
  - c) le operazioni di esbosco dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data di autorizzazione;
  - d) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde;
  - e) il passaggio in alveo è consentito senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di esbosco del materiale di risulta ottenuto con il taglio dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde.
  - f) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
  - g) è consentito il taglio della vegetazione lungo la sponda nel tratto d'alveo interessato, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
  - h) le operazioni di esbosco dovranno essere condotte utilizzando mezzi adeguati ed adatti all'uso forestale. Non è ammesso l'uso di mezzi cingolati;
  - i) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
  - l) la validità della autorizzazione idraulica sia fissata in mesi 12 (dodici);
  - m) il Soggetto autorizzato dovrà presentare la comunicazione prevista dall'art. 4 o dall'art. 6 del

Regolamento forestale;

n) l'attraversamento del Rivo Riondo dovrà avvenire entro o comunque a valle della quota m.1390 come indicato nella planimetria allegata all'istanza.

o) le operazioni di taglio lungo il confine occidentale dell'area soggetta ad intervento selvicolturale non dovranno superare la sponda di sinistra idrografica del Rio Boscorotondo.

p) questo Settore si riserva la facoltà di revocare la autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'attraversamento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

q) l'autorizzazione sia rilasciata ai soli fini idraulici, siano fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, il Soggetto autorizzato assuma sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'intervento e svincoli questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponda di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente autorizzazione.

r) che il Concessionario svincoli questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

Preso atto che:

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 3484/DA1801A del 24/11/2021 il provvedimento di concessione è implicito nella autorizzazione idraulica;

Accertato che la ditta individuale Roccia Michele (P.IVA 11661710019) ha provveduto a trasmettere in data 03/01/2022, protocollo in ingresso n° 54/DA1813B, copia della ricevuta del versamento dell'importo dovuto a titolo di spese di istruttoria pari a 50,00 €, pagamento effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA Numero transazione 322213576084309634 in data 27/12/2021 Identificativo Univoco Riscossione 2139E38402470436159

Dato atto che l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

RITENUTO pertanto di

- autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.123/2021, la ditta individuale Roccia Michele (P.IVA 11661710019) con sede in Frazione Villaretto, 90 - 10050 Novalesa (To), per il transito in alveo con mezzi agroforestali del Rivo Riondo in comune di Novalesa, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico di estensione pari a circa 12 m<sup>2</sup>, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza;

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla ditta Roccia Michele (P.IVA 11661710019) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile del Rivo Riondo in comune di Novalesa, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico di estensione pari a circa 12 m<sup>2</sup>, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, Fascicolo n° TO.CB123/2021

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la

DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";

- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

*determina*

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.123/2021, la ditta Roccia Michele (P.IVA 11661710019) con sede in Frazione Villaretto, 90 - 10050 Novalesa (To), per il transito in alveo con mezzi agroforestali del Rivo Riondo in comune di Novalesa, ricadente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile di estensione pari a circa 12 m<sup>2</sup>, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, Fascicolo TO.CB.123/2021 subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'attraversamento dell'alveo dovrà essere effettuato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- c) le operazioni di esbosco dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data di autorizzazione;
- d) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale o modifiche delle sponde;
- e) il passaggio in alveo è consentito senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di esbosco del materiale di risulta ottenuto con il taglio dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde.
- f) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- g) è consentito il taglio della vegetazione lungo la sponda nel tratto d'alveo interessato, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti,

esposti alla fluitazione in caso di piena;

h) le operazioni di esbosco dovranno essere condotte utilizzando mezzi adeguati ed adatti all'uso forestale. Non è ammesso l'uso di mezzi cingolati;

i) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

2) di assentire alla ditta individuale Roccia Michele (P.IVA 11661710019) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile per il transito in alveo con mezzi agroforestali del Rivo Riondo in comune di Novalesa, ricadente su superficie appartenente al demanio idrico fluviale di estensione pari a circa 12<sup>2</sup> m come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza, Fascicolo n° To.CB123/2021,

3) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, in quanto l'attraversamento interessa una superficie demaniale di modesta entità, non ha fini commerciali o rilievo economico diretti;

4) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

5) l'Autorizzazione Fascicolo To.CB.123/2021 è rilasciata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. La validità della autorizzazione è fissata in mesi 12 (dodici). Nel caso in cui l'intervento di utilizzazione di esbosco non fosse concluso entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione;

6) la Concessione breve Fascicolo TO.CB.123/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il transito in alveo con mezzi agroforestali su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

7) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:

a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, l'accesso in alveo con mezzi agro-forestali, svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

8) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori di utilizzazione e copia della istanza prevista dal Regolamento Forestale;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

9) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od

Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

10) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici od i diritti oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

11) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 , dall'art. 1bis della L.r. n° 12/2004 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

12) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni